



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/SPRE/tg

Roma, 21 novembre 2022
Informativa n. 109/2022

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI
DEGLI ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: **Impiego della quota libera dell'avanzo di amministrazione**

Cara Presidente, Caro Presidente,

diversi Ordini locali hanno fatto pervenire al Consiglio Nazionale richieste di chiarimenti in merito al concetto di "uscite correnti non ripetitive" suscettibili di essere finanziate mediante utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione.

Come è noto, l'art. 15, comma 2, del Regolamento di amministrazione e contabilità per gli Ordini locali dei Dottori Commercialisti stabilisce che *"l'Ente potrà disporre della parte libera dell'avanzo di amministrazione solo dopo che sia stato accertato l'ammontare con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso subordinatamente alla sua realizzazione. L'eventuale utilizzo potrà essere effettuato per:*

- a) il finanziamento di uscite in conto capitale;*
- b) la copertura di uscite per rimborso prestiti;*
- c) il finanziamento di uscite correnti non ripetitive, qualora, nel corso della gestione sia necessario ripristinare gli equilibri della gestione."*

La disposizione si caratterizza per l'elencazione specifica e gradata delle eventuali destinazioni dell'avanzo, in sintonia con la finalità di garantire la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

In relazione alla analoga disciplina vincolistica dettata per gli enti territoriali, il giudice delle leggi ha chiarito che l'avanzo libero *"non può essere inteso come una sorta di utile di esercizio, il cui impiego sarebbe nell'assoluta discrezionalità dell'amministrazione. Anzi l'avanzo di amministrazione "libero" delle autonomie territoriali è soggetto a un impiego tipizzato"* (Corte costituzionale, sentenza n. 138/2019 e n. 167/2021).

In via analogica, pertanto, è fondato ritenere che un'uscita può essere finanziata a mezzo dell'avanzo di amministrazione in quanto sussista lo spazio interpretativo per ricondurla ad alcuna delle fattispecie tipizzate nell'elenco dell'art. 15 del Regolamento e, per quel che qui rileva, al *genus* delle uscite correnti

non ripetitive (altrimenti dette "spese di funzionamento non ripetitive" o anche "spese correnti una tantum").

A tal fine, soccorrono le precisazioni contenute nell'allegato 7 al D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e, in particolare, il punto 1 della lettera g), ove la spesa non ricorrente si distingue in quanto limitata a uno o più esercizi (a differenza della spesa ricorrente che è invece quella a regime).

Secondo quanto precisato dalla magistratura contabile (cfr. Corte dei conti, sez. contr. Basilicata, del. BASILICATA/35/2022/PAR) "è necessario che detta spesa presenti gli stessi connotati di estemporaneità e imprevedibilità quali fattori qualificanti delle spese elencate all'art.187 co.2 del TUEL per la cui copertura il legislatore ammette l'utilizzazione di una voce di entrata altrettanto estemporanea quale è l'avanzo libero di amministrazione. In particolare, la caratteristica di non permanenza della spesa comporta che la stessa:

- non possa mai essere fissa e costante;
- manchi del carattere di continuità e certezza nel tempo che dovrebbe implicare la natura di "permanenza";
- sia priva del carattere di certezza anche sotto l'aspetto quantitativo ovvero sia esclusa dalla disponibilità valutativa del Comune".

Solo per le spese sporadiche, impreviste, o che per natura si determinano *una tantum* al verificarsi di eventi che rientrano nello svolgimento dell'attività gestionale dell'Ente, è ammesso il ricorso per la copertura a una voce dell'entrata che si caratterizza anch'essa per incertezza nell'*an* e nel *quantum* quale l'avanzo libero di amministrazione e che per sua natura è verificabile *ex post*, dopo l'approvazione del consuntivo dell'esercizio precedente. L'incertezza di tali spese afferisce sia il profilo temporale (per essere caratterizzate dall'assenza di una continuità temporale e per non essere né fisse né costanti nel tempo) sia quello quantitativo, per impossibilità dell'Ente di definirne a priori l'ammontare (Corte dei conti, sez. contr. Lazio, del. n.83/2019/PAR).

Quanto sopra induce a far coincidere la portata del concetto di "uscita corrente non ripetitiva" con quello di spesa corrente *una tantum*, vale a dire di spesa che si sostiene "per una volta soltanto" (e non una volta ogni tanto), connotata da straordinarietà e eccezionalità, priva di carattere periodico e continuativo. Pertanto, gli Ordini locali, ai fini dell'impiego della quota libera dell'avanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 15, comma 2, lett. c) del Regolamento sono tenuti a valutare il "carattere non ripetitivo" e/o "eccezionale" della spesa da finanziare, nei termini sopra chiariti.

Previo il necessario riscontro di quanto sopra delineato rispetto alle singole fattispecie di spesa, a titolo esemplificativo e non esaustivo potranno essere riconducibili al perimetro delle spese correnti *non ripetitive*:

- le spese *una tantum* per la messa disposizione di accessi gratuiti ai servizi di rassegna stampa, informative periodiche e consultazione di riviste elettroniche fruibili dagli iscritti per un periodo di prova limitato, al fine di consentire ai medesimi iscritti di valutarne l'utilità;
- le spese *una tantum* per la messa disposizione di utenze a consumo per l'accesso gratuito a banche dati (ad esempio Aida, Bloomberg, etc.) fruibili dagli iscritti per un periodo di prova limitato e per un numero limitato di accessi, al fine di consentire ai medesimi iscritti di valutarne l'utilità;
- le spese *una tantum* per la messa disposizione di utenze per l'utilizzo di piattaforme digitali ai fini della fruizione di corsi di formazione in modalità e-learning a beneficio degli iscritti, al fine di consentire ai medesimi iscritti di valutarne l'utilità;

- le spese per la fase progettuale ed il lancio di nuove iniziative editoriali curate dall'Ordine, anche in partnership con altri soggetti, a beneficio dei propri iscritti;
- le spese per campagne pubblicitarie straordinarie;
- le spese per il finanziamento *una tantum* di borse di studio;
- le spese per il finanziamento dell'avvio o della partecipazione ad un progetto straordinario, anche attraverso Fondazioni o in collaborazione con altri enti/istituzioni;
- le spese per l'organizzazione di un evento istituzionale avente carattere di straordinarietà e/o eccezionalità.

Un caro saluto

Elbano de Nuccio

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Elbano de Nuccio', with a large, sweeping flourish underneath.